

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 207

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **STEFÀNO, BETTONI BRANDANI,
TORLONTANO, LORETO, PELELLA e DIONISI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1994

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, sulle prestazioni degli
infermieri professionali

ONOREVOLI SENATORI. - L'alto costo in termini economici dei ricoveri ospedalieri, il sovraccarico creatosi presso le strutture specialistiche disponibili, oltre al fatto che per molti pazienti l'assistenza ospedaliera può non rappresentare una valida soluzione, anche per aspetti psicologici legati all'allontanamento dai propri affetti, soprattutto per quelle patologie che portano a ricoveri che non necessitano di una vera e propria assistenza medico-specialistica intensiva, hanno reso urgente la necessità di rielaborare un tipo di assistenza a misura d'uomo, il più possibile personalizzata, effettuata a domicilio del paziente, che fornisca tuttavia un buon livello di cura.

Per assicurare rilevanti vantaggi in termini di qualità della vita, vi è stato un progressivo trasferimento di alcune prestazioni dall'ospedale al *Day-Hospital* ed al domicilio del paziente, rispondendo anche alle istanze di umanizzazione dell'intervento sanitario.

Nel nuovo tipo di organizzazione che si va creando nell'assistenza sanitaria, la figura dell'infermiere professionale occupa una posizione fondamentale ed è quindi necessaria una sua piena valorizzazione. Se consideriamo il fatto che per dare risposte alle esigenze di persone in grave stato di salute, persino i parenti, dopo un periodo di

training di una quindicina di giorni, possono praticare la nutrizione artificiale, la terapia dialitica, nel *comfort* della propria casa, appare assurdo il fatto che gli infermieri professionali non possono svolgere autonomamente le stesse prestazioni. Gli infermieri professionali sono figure altamente qualificate, considerato che accedono alla loro scuola professionale muniti di un diploma di scuola superiore, frequentando un corso della durata di tre anni, che prevede moltissime ore di pratica in corsie ospedaliere che spesso si configura come un concreto apporto al lavoro del reparto. La preparazione che essi ricevono è tale che appare anacronistico il divieto di fornire determinate prestazioni.

Pertanto il presente disegno di legge, modificando talune norme del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, consente agli infermieri professionali di effettuare talune prestazioni, come le applicazioni elettriche più semplici e il cateterismo nell'uomo con cateteri molli, oltre a quelle già indicate nel decreto, indipendentemente dal controllo medico.

Esso consente altresì agli infermieri professionali di svolgere la pratica della terapia endovenosa su indicazione del medico anche a domicilio e non già soltanto nell'ambito di organizzazioni ospedaliere o cliniche universitarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Le prestazioni di cui alle lettere *d)*, *o)* e *p)* del n. 12) del primo comma devono essere eseguite su prescrizione e sotto controllo medico.

È consentita agli infermieri professionali la pratica della terapia endovenosa da svolgere sotto indicazione specifica del medico».